

ALLEGATI

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2001		CONSUNTIVO 2001				
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2000 (4)	più: rateo al 31.12.2001 (5)	meno:risconto al 31.12.2001 (6)	TOTALE (dato economico)
Contributo ordinario.....	-	159.428.522.000	174.201.428.020	93.704.000	18.631.219.000	0	192.738.943.020
Contributo straordinario.....	-	36.219.000.000	41.490.625.375	0	0	3.020.708.080	38.469.917.295
Contributo copertura figurativa....	-	19.493.000.000	15.193.895.573	0	0	0	15.193.895.573
TOTALE	0	215.140.522.000	230.885.948.968	93.704.000	18.631.219.000	3.020.708.080	246.402.755.888

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2001 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Al fine di fornire una breve sintesi dell'evoluzione legislativa di interesse per il Fondo si ricorda il Decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha adottato il regolamento concernente il Fondo, istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell' art. 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, del Decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (*Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*) nonché con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro che ha individuato i principi e i criteri direttivi per la costituzione del fondo.

Nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire, alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito, uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*" i cui componenti durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- in via straordinaria:

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa la relativa contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi ed elencate dall'art. 7 del Regolamento.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del credito, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Comitato Amministratore del Fondo ha deliberato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito di accordo intervenuto tra l'ABI e le Organizzazioni sindacali, che rientrano fra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 28 aprile 2000, n. 158 anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" attivata dalle aziende, che si trovino in situazione di eccedenza di

personale purché non attivino procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno dodici mesi dalla data dell'accordo.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli assegni non spettano i trattamenti di famiglia, né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale".

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale.

Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

Il criterio per stabilire la misura dell'intervento, previsto dall'art. 9, del decreto n. 158/2000, è stato integrato dalla deliberazione n. 5 del 26 luglio 2001 del Comitato Amministratore, che ha disciplinato, in via sperimentale, l'accesso agli interventi formativi che saranno determinati in misura non superiore all'ammontare del contributo ordinario (0,50 per cento) versato da ciascuna azienda nello stesso periodo di riferimento.

Le somme sono considerate al netto:

- delle spese per oneri di gestione e di amministrazione del Fondo,
- di una ulteriore quota pari al 15 per cento da destinare al finanziamento di eventuali domande di intervento per prestazioni connesse alla sospensione di attività o riduzione di orario di cui all'art.5, comma 1, lettera a), punto 2, del Regolamento.

Le somme versate ma non utilizzate nel singolo trimestre concorrono a determinare la misura dell'intervento del trimestre o dei trimestri successivi.

A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario* dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) determinato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti fra datore di lavoro e lavoratori con gli stessi criteri di ripartizione dello 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l'aliquota, così individuata, alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato.

Per le prestazioni straordinarie erogate in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di

contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70%).

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale e cioè il 30/06/2010.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO**

RENDICONTO DELL'ANNO 2001

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2001 del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo si riassume in:

- 20.011 milioni di lire di ENTRATE;
- 853 milioni di lire di USCITE;
- 19.158 milioni di lire di AVANZO ECONOMICO;
- 19.158 milioni di lire di AVANZO PATRIMONIALE.

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina che segue, viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- alle entrate e alle uscite accertate per il 2001, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine dell'anno 2001.

Il rendiconto ufficiale dell'anno 2001 è in lire; considerato che dal 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la nuova moneta, si è ritenuto opportuno predisporre lo stato patrimoniale e il conto economico in unità di €uro.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

	CONSUNTIVO 2000	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1a nota var.ne	AGGIORNATO	
		(in milioni di lire)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
-Avanzo.....	0	0	0	0
ENTRATE				
-Contributi datori di lavoro ed iscritti.....			21.256	19.521
-Redditi e proventi patrimoniali.....			562	424
-Entrate non classificabili in altre voci.....			0	65
-Canone d'uso netto immobili strumentali.....			0	1
Totale delle Entrate.....	0	0	21.818	20.011
USCITE				
-Spese per prestazioni.....			1.243	193
-Trasferimenti passivi.....			718	79
-Spese di amministrazione.....			464	561
-Oneri tributari.....			14	20
Totale delle Uscite.....	0	0	2.439	853
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
-Avanzo (+).....	0	0	19.379	19.158
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO				
-Avanzo.....	0	0	19.379	19.158

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI – Sono stati accertati in complessivi 19.521 milioni di lire ed attengono:

- per 19.286 milioni di lire al contributo ordinario dovuto nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; esso è destinato al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Nel predetto gettito sono compresi anche contributi relativi all'anno 2000;

- per 195 milioni di lire al contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per l'erogazione dell'assegno a sostegno del reddito. Tale contributo comprende i relativi costi di gestione;
- per 40 milioni di lire al contributo correlato all'assegno straordinario a sostegno del reddito per la copertura contributiva dei periodi di erogazione.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 424 milioni di lire, rappresentano la remunerazione delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps nelle diverse forme di impiego.

Nel prospetto che segue sono indicati il capitale medio disponibile, suddiviso per tipo di impiego e i redditi conseguiti con i relativi saggi di remunerazione.